CAPITOLO I

ASPETTI FISCALI DEL TRUST DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(di Andrea Vicari)

1. LA LEGGE SUL TRUST NEL SISTEMA GIURIDICO SAMMARINESE

La legge sul trust della Repubblica di San Marino "L'istituto del trust" rappresenta un momento molto importante nella prassi del trust, non solo per gli operatori del diritto sammarinesi, ma anche per quelli italiani. Trattandosi del primo testo normativo in lingua italiana, la sua utilità è, infatti, di immediata evidenza. Peraltro, qualunque soggetto italiano (professionista o cliente) che voglia avvicinarsi a questa legge deve confrontarsi con le peculiarità del sistema giuridico sammarinese, che segnano la distanza rispetto a quello italiano.

Senza voler indugiare in una completa descrizione del sistema giuridico di San Marino e nella sua comparazione con quello italiano, ai fini della presente opera sono sufficienti alcune considerazioni.

Una prima fondamentale differenza attiene alla gerarchia delle fonti, in base alla quale la legge del 2005 ha autorità di *reformatio statutorum*, e non già di codice. Tale natura implica che la legge sul trust non abroga alcunché del sistema precedente, bensì diventa parte del tessuto normativo vigente, con esso integrandosi e alla cui luce dovrà essere interpretata. Questo tessuto è il diritto comune, intendendosi per tale "quel diritto che venne formando svolgendo - sulla base del diritto romano, del diritto canonico e della consuetudine - negli stati più civili del continente Europeo e in particolare in Italia"[1].

Il sistema delle fonti dell'ordinamento sammarinese è scandito dalle "*Leges Statutae*" del 1600 - a tutt'oggi il testo fondamentale – e, precisamente, la Rubrica XXXI, Libro I. Ai sensi di tale Rubrica, la prima fonte cui il giudice deve guardare per decidere un caso controverso sono le medesime "*Leges Statutae*" e le successive leggi di riforma, dette appunto "*reformationes*". Al secondo livello si collocano le consuetudini locali; infine, laddove le precedenti fonti non contengano disposizioni in materia, l'interprete dovrà attingere al diritto comune[2].

Da questa configurazione discende un'altra importante differenza rispetto al sistema giuridico italiano, che attiene all'interpretazione della legge, la quale nell'ordinamento sammarinese va interpretata sempre in modo restrittivo e mai in senso estensivo e analogico.

---

[1] G. Ramoino, *Le fonti del diritto privato sammarinese*, in Aa. Vv., *Le fonti di diritto privato sammarinese*, San Marino, 2000, 9 e ss., citando a sua volta V. Scialoja nella sentenza 12 agosto 1924 nella causa De Capitani contro Pericoli e altri.

[2] In particolare cfr. il citato G. Ramoino, *Le fonti del diritto privato sammarinese, cit.*

È dunque il sistema di diritto comune che guida e informa l'interpretazione della legge sammarinese. Questa è la chiave di volta non solo per comprendere l'intero ordinamento, ma anche per rispondere alla domanda che molti si sono posta, ovverosia *perché il trust a San Marino?* In realtà qualche voce autorevole si è confrontata con questo interrogativo[3]. In questa sede ci si limita a richiamare l'attenzione[4] sul fatto che, malgrado nel diritto sammarinese non si rinvenga "una corrispondente figura 'di tradizione' immediatamente disponibile all'autonomia negoziale dei sammarinesi"[5], nondimeno il trust può collocarsi nel solco di istituti ben noti al diritto comune, quali deposito, mandato, fedecommesso e, in special modo, l'erede fiduciario[6]. In merito a quest'ultima affermazione è da dire che, guardando alla struttura dell'erede fiduciario e a quella del trust, in entrambe le ipotesi è presente la seguente configurazione: l'affidamento di un diritto a un soggetto per raggiungere una finalità; il diritto attribuito a tale soggetto è lo stesso che egli riceverebbe con altro tipo di trasferimento; l'esercizio del diritto in capo al soggetto è, peraltro, limitato dal raggiungimento della finalità per cui è conferito, essenzialmente egli non può trarre alcun vantaggio dall'esercizio di quel diritto. Dunque il quadro concettuale è il medesimo.

Essenzialmente alla luce di questa considerazione il trust non si è affacciato nel panorama giuridico sammarinese come qualcosa di totalmente estraneo. Nuovo certamente, ma del tutto compatibile con il sistema in cui si inserisce.

Le specificità del trust sammarinese attengono in primo luogo alla necessità di individuare un *trustee autorizzato* posta dall'art. 19 della legge. L'autorizzazione, rilasciata dall'Autorità di Vigilanza (la quale, inoltre, vigilerà sull'operato del *trustee* per tutta la durata del suo ufficio), è concessa unicamente a determinati soggetti, persone giuridiche, che la legge identifica in "società bancarie, finanziarie e fiduciarie, (...) aventi la sede legale e la sede dell'amministrazione nella Repubblica di San Marino", e in presenza di una serie di requisiti richiesti dall'Autorità di Vigilanza, fissati tassativamente. In parziale deroga alla riserva di attività, la stessa norma consente che il *trustee* autorizzato possa essere affiancato da persone fisiche, purché operino congiuntamente e deliberino all'unanimità. L'art. 19 introduce anche la possibilità di un *trustee qualificato*, ancora una volta una delle persone giuridiche già individuate, ma con la possibilità che abbiano la sede legale e la sede dell'amministrazione *al di fuori* della Repubblica di San Marino, purché soggette a vigilanza prudenziale, tenute al rispetto delle normative antiriciclaggio, non costituite o amministrate in Paesi individuati in un apposito provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, e operanti in regime di reciprocità. Quest'ultima esigenza si riferisce all'attività caratteristica del soggetto (bancaria, fiduciaria, d'investimento), tale per cui, stante l'assenza di accordi con altri stati in tema di reciprocità (in particolare con l'Italia), la possibilità di istituire un trust sammarinese amministrato da una società fiduciaria italiana, ad esempio, non può essere (ancora) concretamente realizzabile.

Compreso, quindi, che un trust sammarinese, per specifica disposizione di legge, nella maggioranza dei casi deve essere amministrato nella Repubblica di San Marino da un intermediario finanziaria ivi residente - elemento di non trascurabile importanza anche i fini della determinazione della residenza all'estero del trust, ai fini dalla normativa italiana – si può passare ora velocemente in rassegna il trattamento tributario del trust nella Repubblica di San Marino, stabilito dalla legge 17 marzo 2005 n. 38 (qui di seguito "Legge") e relativi decreti di attuazione.

2. SOGGETTIVITÀ PASSIVA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge, il trust è soggetto passivo dell'imposta sui redditi dei trust. Gli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento dell'imposta sui redditi dei trust gravano sul *trustee*, il quale è solidalmente responsabile dell'obbligazione tributaria del trust.

3. LA RESIDENZA DEL TRUST

Ai sensi dell'art. 2, comma I, della Legge, la fiscalità prevista da questa si applica ai trusts residenti nella Repubblica. Ai senso del comma 2, si considerano fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino i trusts amministrati da almeno un *trustee* che abbia ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio ai sensi della legge sui trust. In questo modo, la Legge fa ben comprendere che anche nei casi in cui un solo *trustee* - l'intermediario finanziario autorizzato - sia residente a San Marino, il trust sia da considerarsi residente fiscalmente in San Marino. D'altra parte, è facilmente intuibile che in presenza di un *trustee* professionale, affiancato da *trustees* non professionali, sia il primo a coordinare le attività del collegio dei *trustees*, sia costui a predisporre tutte le rendicontazioni e le dichiarazioni dei redditi. Insomma, in presenza di un *trustee* professionale residente in San Marino, anche se affiancato da altri *trustees* non residenti, nella maggioranza dei casi, la sede dell'amministrazione del trust dovrebbe effettivamente essere nella Repubblica. Di conseguenza, il legislatore ha adottato un criterio di residenza del trust basato sulla

---

[3] Cfr. M. Graziadei, *Prima lettura delle disposizioni civilistiche contenute nella legge di San Marino*, e F. Treggiari, *Trust e diritto comune a San Marino*, entrambi in Aa. Vv., *Il trust nella nuova legislazione di San Marino*, Rimini, 2005.

[4] Come lo scrivente ha già avuto occasione di esporre al Terzo Congresso Nazionale dell'Associazione "Il trust in Italia", in Atti, 76.

[5] F. Treggiari, *Trust e diritto comune a San Marino, cit.*, 48.

[6] Giova qui ricordare che il trust è bensì figura di creazione anglosassone, che affonda le radici nella giurisprudenza della Cancelleria inglese a partire dal XIII secolo, ma esso non si discosta dalla tradizione del diritto comune su cui il diritto inglese, la *common law*, ha costruito la propria identità, diversamente da quanto è accaduto per gli ordinamenti continentali i quali progressivamente abbandonarono quel cammino per seguire le strade degli *iura propria*, sancendone il definitivo abbandono con l'epoca delle codificazioni. Questa è l'ottica da cui muovono le teorie esposte da M. Lupoi in particolare nel suo *I trust nel diritto civile*, in R. Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile, I diritti reali*, vol. 2, Torino, 2004.

residenza in San Marino di un *trustee* autorizzato, piuttosto che direttamente sulla sede di amministrazione.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Un altro punto deve essere chiarito: l'art. 2, comma 1, della Legge prevede che essa si applichi, anche in deroga rispetto ad altre disposizioni fiscali vigenti in materia, *ai trusts istituiti in conformità alle previsioni contenute nella legge sui trust* (legge 17 marzo 2005, n. 37), fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino e non esercenti professionalmente attività d'impresa, arti o professioni.

Occorre un chiarimento particolare: ove la Legge prevede che essa si applichi "*ai trust istituiti in conformità alle previsioni contenute nella legge sui trust*" ciò non significa che essa si applichi ai trusts residenti in San Marino, solo se regolati dal diritto sammarinese. Infatti la *legge sui trust* (legge 17 marzo 2005, n. 37) regola alcuni aspetti dei trusts esteri amministrati da *trustees* sammarinesi (Titolo V), presupponendo la possibilità di istituzione in San Marino di trusts regolati dal diritto straniero ai sensi della convenzione dell'Aia (ratificata da San Marino con Decreto 20 settembre 2004, n. 119). Anche a questi, quindi, si applica il trattamento tributario previsto dalla Legge.

5. ALIQUOTA E BASE IMPONIBILE

L'aliquota dell'imposta sui redditi dei trusts è oggi del 17 per cento, sulla base del rinvio effettuato dall'art. 3 della Legge, all'aliquota prevista per le imposte sui redditi della società (art.12, comma 1, legge 13 ottobre 1984, n. 91).

Tuttavia, l'aliquota effettiva è, nella gran parte dei casi, pari all'1, 7 per cento, in base al fatto che la base imponibile è pari al 10 per cento dei redditi effettivamente prodotti dai beni in trust. Infatti, ai sensi dell'art. 5 della Legge, "il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del dieci per cento all'ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust, anche a titolo risarcitorio del mancato guadagno, realizzati e percepiti in ciascun periodo d'imposta".

L'aliquota effettiva, invece, sale all'8,5 per cento quando redditi dei beni in trust sono dividendi prodotti da società residenti in paradisi fiscali. Infatti, ai sensi del comma 2, dell'art. 5 della Legge, "il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al cinquanta per cento quando i proventi e i frutti derivanti dai beni in trust siano costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il Decreto Reggenziale 24 gennaio 2005 n. 2".

Qualora, tra i redditi del trust vi siano, invece, redditi prodotti da immobili situati in San Marino, a questi non si applica alcun abbattimento forfetario della base imponibile. Infatti, per i redditi derivanti da beni immobili situati nel territorio della Repubblica di San Marino e inclusi tra i beni in trust si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste dalla legge 13 ottobre 1984, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento alle società e agli enti aventi personalità giuridica fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino. I redditi prodotti per effetto della titolarità di diritti relativi ai predetti beni immobili concorrono alla formazione del reddito complessivo del trust (art.5).

6. CREDITO D'IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 6 della Legge, al trust spetta un credito di imposta per le imposte assolte all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal *trustee* per conto del trust. Queste, infatti, sono detraibili, a norma della legge 30 aprile 2004 n. 55, dalle imposte sul reddito dovute dal trust nel limite del dieci per cento, oppure del cinquanta per cento, a seconda della percentuale di imponibilità in San Marino del corrispondente reddito.

7. RITENUTE IN CASO DI DISTRIBUZIONE DI REDDITI AI BENEFICIARI IN CASO DI TRUST FISSI

Nella gran parte dei casi, le distribuzioni ai beneficiari di beni o redditi dei beni in trust non scontano nessuna ritenuta o imposta di qualsiasi natura. Vi è una eccezione rilevante, per quelli che sarebbero trusts trasparenti secondo l'apparato concettuale tributario italiano e che avessero beneficiari non residenti. Infatti, ai sensi dell'art. 7 della Legge e dell'art. 7 del Decreto 14 novembre 2005, n. 161, all'atto dell'attribuzione ai beneficiari fiscalmente non residenti di interessi che rientrino nel concetto previsto dalla normativa sulla cosiddetta "Euroritenuta" (legge 25 marzo 2005, n. 81), il *trustee* opera una ritenuta a titolo d'imposta del quindici per cento. Un ulteriore presupposto per l'applicazione della citata ritenuta è l'avere i beneficiari di tale reddito una posizione soggettiva riconducibile al diritto soggettivo, piuttosto che alla aspettativa. Insomma, tale ritenuta si applicherebbe solamente nel caso di trusts fissi in cui il beneficiario abbia un diritto di percepire i redditi dei beni in trust e questi siano costituiti da interessi (art. 7 del Decreto 14 novembre 2005, n. 161). I trusts discrezionali ed i trusts di scopo, quindi, non ricadono nel campo di applicazione di questa ritenuta.

Ove il presupposto per l'applicazione della ritenuta sia integrato, si deve ricordare che l'applicazione di questa possa essere evitata comunicando all'autorità finanziaria sammarinese i dati anagrafici del beneficiario del trust. Infatti, ai sensi del comma 2, dell'art. 7 della Legge, il *trustee* non opera tuttavia alcuna ritenuta laddove, entro due mesi dalla chiusura del periodo d'imposta in cui siano intervenute le attribuzioni di proventi e di frutti soggetti a ritenuta, comunichi altresì all'amministrazione finanziaria della Repubblica di San Marino le generalità degli effettivi beneficiari economici delle predette attribuzioni, indicandone i dati anagrafici, la cittadinanza, la residenza e ogni altro dato o informazione richiesta.

8. ALTRE IMPOSTE

Nessun altro tributo, al di fuori delle imposte sui redditi appena descritte, è previsto per quanto riguarda una operazione di trust. In particolare, ai sensi dell'art. 9 della Legge, per gli atti di disposizione a titolo gratuito, compiuti dal disponente in favore del *trustee*, oppure mediante i quali i beni in trust o i proventi e i frutti derivanti da beni in trust sono attribuiti ai beneficiari, anche in sede di distribuzione finale dei medesimi non vi è altra imposta, fatta eccezione:

a) per la tassa di iscrizione dell'estratto dell'atto istitutivo del trust al Registro dei trust, pari a 500,00 euro;
b) per la tassa annuale di mantenimento dell'iscrizione del trust nel predetto Registro, pari a 250,00 euro;
c) per la tassa di iscrizione delle modifiche delle previsioni contenute nell'estratto trascritto nel predetto Registro, pari a 150,00 euro;
d) per l'imposta sulle importazioni di cui alla legge 22 dicembre 1972, n. 40 e successive modifiche, relativa alla importazione di merci e servizi connessi nella Repubblica di San Marino;
e) per l'imposta di registro di cui alla legge 29 ottobre 1981, n. 85 e successive modifiche, relativa agli atti di trasferimento di immobili siti nella Repubblica di San Marino in favore dei beneficiari, i quali, indipendentemente dal fatto che siano a titolo oneroso o gratuito, sono comunque soggetti alle formalità della registrazione, mediante il pagamento dell'imposta prevista al n.1 della Tariffa "A", allegata alla citata legge e successive modifiche.